



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 01/12/2022 Protocollo N° 554800 Class: G-920.05.1 Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

**P E C**

Ai Signori Responsabili del

Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale  
Servizio Igiene delle Produzioni Zootecniche  
Servizio Sanità Animale

delle Aziende ULSS del Veneto

Al Direttore dell'IZS delle Venezie

LORO SEDI

Si trasmette la nota del Ministero della Salute ad oggetto: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (prot MdS: 0013895-05/04/2022-DGISAN-MDS-P), registrata al protocollo regionale con numero: 155965 del 05/04/2022 anticipata per le vie brevi il 10 aprile 2022.

La nota, resasi necessaria per rispondere alle rilevanti raccomandazioni formulate all'Italia dagli ispettori comunitari a seguito dell'audit di gennaio 2021, contiene indicazioni per l'esecuzione della visita ante-mortem, della visita *post-mortem*, delle analisi ed in fine sulla tariffa da imputare all'operatore.

Le analisi microbiologiche sono da effettuare sistematicamente e obbligatoriamente su tutte le carcasse e la tariffa da applicare all'OSA è sempre pari a 50 euro, anche nel caso in cui si faccia un campione e si richieda analisi per la ricerca residui di farmaci, come concordato a livello Nazionale.

La procedura trasmessa alle ACL dalla Regione del Veneto con nota prot n. 558565 del 27/12/2019 (che ad ogni buon conto si allega alla presente) è stata ritenuta coerente con la normativa dagli ispettori comunitari in sede di audit, pertanto, si continua ad applicare per i punti non in contrasto con le successive note del Ministero, nelle more della formalizzazione di una nuova procedura regionale unificata.

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel. 041-2791352/1353-1320

**PEC:** [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [PrevenzioneAlimentareVeterinaria@regione.veneto.it](mailto:PrevenzioneAlimentareVeterinaria@regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il Programma generale di audit per l'anno 2022 dell'autorità competente regionale sulle autorità competenti locali, trasmesso con nota prot. n. 512123 del 04/11/2022 ha previsto, tra gli obiettivi, la verifica del controllo ufficiale sul rispetto dei requisiti previsti nel settore delle carni fresche comprese quelle ottenute a seguito di macellazione d'urgenza al di fuori del macello. Nel corso dell'audit già eseguito sono state raccolte evidenze utili alla predisposizione della procedura regionale unificata, tuttavia si ritiene opportuno acquisire ulteriori evidenze sul campo al fine di una visione più ampia della materia.

Pertanto, si anticipa che anche nell'anno 2023 saranno eseguiti ulteriori audit regionali per la verifica del sistema dei controlli in caso di macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello. Tale verifica comprenderà anche gli aspetti correlati alle azioni intraprese dai veterinari ufficiali dei macelli in caso di certificati contenenti dichiarazioni incoerenti (es. certificato visita AM riportanti diagnosi non riconducibile ad incidente) e in caso di rilievi ispettivi *post-mortem* che richiedono la trasmissione di informazioni di ritorno (ICA) di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) 627/2019.

Distinti saluti

DIREZIONE PREVENZIONE,  
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore  
dott. Francesca Russo

Responsabile del procedimento: Alessandra Luisa Amorena  
Referente per l'oggetto: Fiorenza Anfuso

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel. 041-2791352/1353-1320

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [PrevenzioneAlimentareVeterinaria@regione.veneto.it](mailto:PrevenzioneAlimentareVeterinaria@regione.veneto.it)



*Ministero della Salute*

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la  
nutrizione  
Uff. 2 DGISAN  
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Id. n.

*Trasmissione elettronica*  
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC

**A: ASSESSORATI ALLA SANITÀ**  
**Regioni e Provincia Autonoma di Trento**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA**  
**Provincia Autonoma di Bolzano**

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ**

**ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI**

**COMANDO CARABINIERI PER**  
**LA TUTELA DELLA SALUTE**

**UFFICIO 1, 2, 3, 6 e 8 - DGSAF**

**UFFICIO 8 - DGISAN**

**E.p.c: ASSOCIAZIONI DI**  
**CATEGORIA**

**Tramite pec**

**OGGETTO: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.**

Facendo seguito alla nota del 20 gennaio 2022, prot. n. 1632 di pari oggetto, che si integra e sostituisce con la presente, si precisa quanto segue.

Da una valutazione effettuata con i laboratori ufficiali e le Autorità Competenti Regionali riguardo la definizione del termine "Accident" e alle analisi da effettuarsi sugli animali destinati alla macellazione d'urgenza sono state condivise alcune modifiche alla nota suddetta.

La nota si è resa necessaria in quanto nel corso dell'audit della Commissione europea (DG Salute e Sicurezza Alimentare) che si è svolto dal 18 al 29 gennaio 2021 in Italia per la valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare applicati alla produzione e all'immissione in commercio delle carni bovine, ivi compresa la rintracciabilità, gli ispettori della Commissione EU hanno evidenziato che in alcune linee guida/circolari emanate dal Ministero della Salute e dalle regioni veniva consentita la macellazione d'urgenza in allevamento di bovini con "disturbi del metabolismo", condizione non in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Pertanto, al fine di armonizzare il controllo ufficiale dando seguito a quanto previsto dalla normativa europea e in risposta alla raccomandazione formulata dalla Commissione UE nel

report del suddetto audit, sono state predisposte nell'allegato A le indicazioni operative da seguire in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Massimo CASCIELLO

Responsabile procedimento ufficio 2  
Dott. Pietro Noè – [p.noè@sanita.it](mailto:p.noè@sanita.it)  
Referenti:  
Granitto Giovanni - [g.granitto@sanita.it](mailto:g.granitto@sanita.it)

## **Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza (MSU) al di fuori del macello**

### **1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sez. I, cap. VI, la macellazione d'urgenza al di fuori del macello rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto; in questi casi il trasporto di un animale vivo, se comunque perseguito, si configurerà come causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze.

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale un'omogenea applicazione delle attività collegate alla macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello, si forniscono le seguenti indicazioni operative. Di seguito vengono in particolare definite le specifiche modalità operative riferite a:

- visita ante-mortem;
- stordimento e iugulazione;
- trasporto al macello;
- controlli al macello e visita post mortem;
- bollatura sanitaria;
- commercializzazione delle carni.

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dei regolamenti (CE) 1/ 2005 e (CE) 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) 854/2004 e (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

- Reg. delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.
- Reg. di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017 /625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n.636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/608/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE.
- D.lgs. 27/2021 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a,b,c,d ed e) della legge 4 ottobre 2019 n.117”.
- D.lgs. 32/2021 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019 n.117”.
- Reg. (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
- Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002.

- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
- Nota DGISAN n. 68665 del 10/12/2019 “Disposizioni in materia d’ispezione ante-mortem in caso di macellazione d’urgenza”.
- Nota DGISAN n. 4577 del 11/02/2020 “Disposizioni in materia d’ispezione ante-mortem in caso di macellazione d’urgenza – chiarimenti nota DGISAN 68665/2019”
- D.lgs. 151/2007 relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. n. 1/2005.
- D.lgs. 193/2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (in fase di revisione).
- D.lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (in fase di revisione).
- D.lgs. 131/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali”.
- Legge 189/2004 e s.m.i. concernente il divieto di maltrattamento degli animali.

### 3. DEFINIZIONI

Si forniscono alcune definizioni generali e specifiche stabilite dalla normativa soprarichiamata.

- **Abbattimento:** qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera a)
- **Macellazione:** l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera j)
- **Stordimento:** qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera f)
- **Macellazione d’urgenza al di fuori del macello:** la macellazione eseguita al di fuori di un macello di un animale, per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.
- **Veterinario Ufficiale:** medico veterinario designato dalle autorità competenti (ACL-ASL) quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità al regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.32).
- **Certificatore:** qualsiasi funzionario appartenente all’autorità competente autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali o qualsiasi altra persona fisica autorizzata o delegata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.26).
- **Trasportatore:** persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi (Reg. CE 1/2005, art. 2, lettera x).

#### **4. REQUISITI PREVENTIVI GENERALI PER LA MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO**

In conformità alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 853/2004, possono essere ammessi alla macellazione d'urgenza soltanto ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente (evento traumatico “*accident*”) che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere: sono pertanto esclusi dalla macellazione d'urgenza al di fuori del macello gli animali ritenuti non trasportabili per cause diverse da quella sopra riportata.

Si precisa che nella definizione di evento traumatico (“*accident*”) possono essere incluse, a titolo esemplificativo, le fratture, le ferite, i traumi e le altre lesioni acute in esito di caduta o scivolamento o traumi da parto in assenza di altri sintomi sistemici.

Lo stato sanitario dell'animale non deve evidenziare sintomi riconducibili a malattie infettive o a sindromi metaboliche o neurologiche.

#### **5. VISITA ANTE - MORTEM**

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/624 la visita ante-mortem degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza deve essere effettuata da un veterinario ufficiale. I criteri per la designazione dei veterinari ufficiali sono stabiliti al successivo art. 5.2 dello stesso Regolamento, per cui, nel caso in cui l'Autorità competente, in relazione alle proprie esigenze organizzative, ritenesse di avvalersi di veterinari non inquadrati nei ruoli del SSN per l'esecuzione della visita ante - mortem in allevamento, nell'ambito della macellazione d'urgenza, è necessario che la stessa Autorità Competente al fine di procedere alla designazione di questi ultimi in qualità di veterinari ufficiali provveda a:

- designare per iscritto specificando i compiti per i quali la designazione è stata formalizzata;
- adottare misure atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi in rapporto ai compiti assegnati;
- individuare e attuare un idoneo percorso formativo;
- predisporre una specifica istruzione operativa per la visita ante mortem;
- pubblicare nel sito web istituzionale dell'Autorità Competente l'elenco dei veterinari designati.

#### **6. MODALITA OPERATIVE**

La procedura dell'Autorità competente deve prevedere la modalità per consentire all'operatore la richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello il più rapidamente possibile, anche tramite istanza telefonica o altra modalità. L'Autorità competente deve tenere traccia delle richieste ricevute.

La visita ante-mortem per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello è attività soggetta a tariffa ai sensi del D.lgs. 32/2021, articolo 9, comma 5 e dell'allegato 2, sezione 7.

Il veterinario ufficiale esegue l'ispezione ante-mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2019/624.

Le attività di macellazione devono garantire la conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sez. I, cap. VI, punti 1, 2 e 6.

Il veterinario ufficiale provvede alla:

- esecuzione della visita ante-mortem;
- verifica del livello di competenza degli operatori nell'ambito della protezione degli animali durante l'abbattimento e del possesso della certificazione d'idoneità prevista da parte del personale che procede allo stordimento;
- verifica del corretto stordimento;
- verifica del corretto dissanguamento;
- verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento, eventuale eviscerazione e carico sul mezzo di trasporto.

## 6.1 Visita ante mortem

Nel corso della visita ante-mortem dovranno essere eseguite sistematicamente le seguenti valutazioni:

- verifica della corretta identificazione dell'animale;
- esclusione di evidenti stati di emaciazione e/o cachessia;
- esclusione di evidenti lesioni o piaghe cutanee indice di un decubito prolungato;
- verifica che la temperatura rettale rientri nel range fisiologico (temperatura rettale indicativamente compresa tra 37,5 e 39,5 °C, in quanto valori esterni al suddetto range possono denotare gravi stati di ipotermia o ipertermia che possono essere indicativi di forme setticemiche generalizzate);
- verifica di assenza di sintomatologie relative a condizioni sanitarie che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali;
  - verifica dello stato di pulizia della cute, del vello o del mantello (le cui condizioni non devono essere tali da comportare il rischio di contaminazioni in fase di macellazione);
  - verifica di eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e del rispetto dei relativi tempi di sospensione, ove previsti. Il veterinario ufficiale deve accertare questi aspetti procedendo sia alla verifica dei registri aziendali cartacei o informatizzati che di eventuali segni clinici che possono dare adito al sospetto di trattamenti farmacologici da segnalare, per successivi controlli in sede di visita post-mortem, nel modello di certificato ufficiale, previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235 (Modello 1).

In caso di esito sfavorevole della visita ante-mortem, il veterinario ufficiale esclude l'animale dalla macellazione, ne dispone l'abbattimento ai fini del benessere animale e il corretto smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale.

Il veterinario ufficiale riporta l'esito sfavorevole della visita ante-mortem su verbale/Scheda Controllo Ufficiale o altro documento da trasmettere alla Autorità Competente e consegnare in copia all'allevatore.

In caso di esito favorevole della visita ante mortem e degli altri accertamenti previsti, il veterinario ufficiale ammette l'animale alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello e redige il "certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello" previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235 (modello 1).

L'operatore dello stabilimento di origine dell'animale, o suo delegato, ai fini della tracciabilità e dell'invio dei dati al macello di destinazione inerenti all'identificazione, al trasporto e alle informazioni sulla catena alimentare, compresi i trattamenti, compila il

“Documento di Macellazione d’Urgenza (MSU) al di fuori del macello” (da qui in avanti “documento di MSU”).

La compilazione del documento di MSU è effettuata in formato elettronico in BDN. La generazione informatizzata del documento determina la registrazione automatica in BDN della morte dell’animale presso l’allevamento di origine con la codifica "macellazione speciale d'urgenza".

Nei casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell’operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, lo stesso viene compilato in forma cartacea, con le seguenti modalità:

- a) il documento di MSU viene redatto in due copie, una di queste scorta l’animale al macello di destinazione ed è consegnata al responsabile del macello, che la mette a disposizione del veterinario ufficiale del macello stesso; una copia è tenuta agli atti presso l’allevamento di origine;
- b) l’operatore dell’allevamento registra in BDN la morte dell’animale presso lo stabilimento, specificando come causa “macellazione speciale d’urgenza”, entro 3 giorni dall’evento.

Si allega modello di documento di MSU (Allegato n.3), disponibile anche in vetinfo nella sezione “Modelli”. Le informazioni di cui alla sezione B), punti 3) e 4) del documento di MSU saranno inserite in BDN solo successivamente allo sviluppo delle apposite funzionalità informatizzate.

## **6.2 Fasi successive all’ispezione ante-mortem nella macellazione d’urgenza al di fuori del macello**

Gli operatori che eseguono le attività di stordimento/iugulazione devono disporre dell’apposito certificato di idoneità di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009. Tali operazioni devono inoltre essere sempre eseguite sotto la supervisione del veterinario ufficiale che ha eseguito la visita ante-mortem.

Lo stordimento deve essere operato con una delle metodiche previste dal regolamento (CE) n. 1099/2009. Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato come metodo di elezione.

Qualora si voglia utilizzare la testa dell’animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull’osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001.

Il dissanguamento deve avvenire con l’animale sospeso o comunque in posizione da garantire il corretto e completo deflusso del sangue; il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa.

Al termine del dissanguamento prima di caricare il capo per il trasporto al macello è indicato proteggere la ferita iugulatoria con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

L’eventuale eviscerazione dell’animale deve essere limitata alla rimozione in maniera igienica degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello in uno o più contenitori puliti e chiusi. I recipienti contenenti il sangue e i visceri devono essere chiaramente identificati e correlabili con la carcassa di provenienza. Il

veterinario ufficiale può autorizzare l'eviscerazione esclusivamente nel caso in cui questa avvenga con animale sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche, preservando la carcassa da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dalla eventuale rottura degli organi addominali e/o dalla contaminazione della linea di taglio della cavità addominale.

### **6.3 Trasporto della carcassa e dei visceri al macello**

Il capo stordito e iugolato deve essere caricato su un mezzo pulito, preventivamente lavato e sanificato.

Il sangue ed eventualmente i visceri devono essere trasportati sullo stesso mezzo in contenitori chiusi e correlabili al relativo animale di provenienza.

Nel caso in cui il trasporto preveda un tempo superiore alle due ore, il mezzo deve essere refrigerato, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario. Non è assolutamente ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati; diversamente è ammesso il trasporto contemporaneo di più capi sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello pur nel rigoroso rispetto dei tempi massimi di conferimento al macello del primo animale abbattuto e della corretta identificazione di visceri e carcasse.

### **6.4 Controlli al macello**

Al momento dell'arrivo al macello il responsabile del macello controlla le informazioni riportate nel documento di MSU e verifica il tempo trascorso dal momento della macellazione all'arrivo dell'animale al macello.

Il responsabile del macello di destinazione registra entro 7 giorni in BDN le informazioni inerenti al capo sottoposto a MSU inserendo tutte le informazioni richieste compresa la destinazione delle carni in base all'esito dell'ispezione post mortem. Il sistema informativo riporterà automaticamente la causale: "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello". Tale registrazione automatica sarà effettuata anche nei casi di compilazione non informatizzata del documento di MSU da parte dell'operatore dell'allevamento di origine, purché quest'ultimo abbia registrato in BDN la morte dell'animale in stabilimento con la causale "macellazione speciale d'urgenza".

Dal 26 aprile 2022 il responsabile del macello potrà registrare manualmente in BDN la causale "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello", nei casi in cui la morte per MSU non è stata ancora registrata dall'operatore dello stabilimento di origine dell'animale.

Il veterinario ufficiale competente per il controllo al macello esegue sempre le seguenti verifiche relative a:

- presenza e corretta compilazione della documentazione di accompagnamento compresi il documento di MSU e il modello di "certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello" (Modello 1) previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235, attestante il risultato favorevole dell'ispezione ante-mortem;
- coerenza dei tempi di trasporto indicati con l'effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall'allevamento al macello;
- corretta chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si preveda di procedere allo spolpo della testa ai fini del consumo umano;

- corrette modalità di trasporto del sangue e dei visceri, nel caso in cui si sia proceduto all'eviscerazione del capo in azienda.

In caso di irregolarità formali nella documentazione di scorta il veterinario ufficiale del macello richiede la regolarizzazione della stessa; nel frattempo viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione e viene disposto l'isolamento della carcassa e delle relative frattaglie. Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 24 ore successive, le carni e le frattaglie vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale.

In caso di trasporto non refrigerato che superi le due ore, a meno che non vi siano condizioni di temperatura ambientale esterna tali da non richiedere la refrigerazione, la carcassa e le frattaglie, compreso il sangue, devono essere smaltiti come sottoprodotto di origine animale. In caso di difformità evidenti tra la valutazione delle cause certificate che hanno comportato la macellazione d'urgenza dell'animale e quanto rilevato all'arrivo nell'impianto di macellazione e in sede di ispezione post-mortem, il veterinario ufficiale presso il macello informa l'Autorità competente per territorio sull'allevamento di origine.

Nell'ambito della visita post-mortem, le carcasse di tutti capi macellati d'urgenza fuori del macello devono essere sottoposte ad esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni microbiche nelle masse muscolari profonde rappresentate da batteri anaerobi solfito riduttori e di E.coli (con metodi di riferimento o equivalenti) e Salmonella spp.

Nell'allegato B sono indicate le modalità generali di campionamento per esami microbiologici.

La ricerca di residui di sostanze ad attività farmacologica, da effettuarsi elettivamente sui muscoli del collo, è indicata per la non prevedibilità dell'evento che ha condotto a disporre la macellazione d'urgenza e che può aver comportato l'impossibilità di rispettare i tempi di attesa previsti.

Vista l'evoluzione tecnologica delle strumentazioni analitiche degli ultimi anni il test microbiologico per il rilievo delle sostanze inibenti, non avendo dimostrato adeguata sensibilità per il pieno rispetto degli MLR per le diverse classi di antibiotici, deve essere sostituito con una metodica chimica ad alta sensibilità verso tutte le classi.

Pertanto per l'emissione del giudizio ispettivo, il veterinario ufficiale dovrà procedere al prelievo sistematico di un campione conoscitivo in unica aliquota compilando apposito verbale e identificando l'esame batteriologico.

Per quanto riguarda la ricerca di sostanze ad attività antimicrobica, dovrà essere eseguito un campione conoscitivo in unica aliquota, compilando apposito verbale e identificando l'esame chimico, in percentuale non inferiore al 10 % degli animali macellati d'urgenza presso ogni stabilimento di macellazione in maniera randomizzata, almeno un campione ogni 10 MSU per ogni stabilimento. Tale campione verrà analizzato con metodica ad alta sensibilità.

Qualora i rilievi ante o post-mortem lo richiedano, potrà comunque essere richiesta dal veterinario ufficiale la ricerca di qualsiasi sostanza ad attività farmacologica, compresi i cortisonici e/o gli antinfiammatori. In caso di esito sfavorevole di queste analisi, l'ACL potrà richiedere all'operatore il pagamento della relativa tariffa.

Fino all'esito degli esami batteriologici e, quando effettuati, degli esami chimici ad alta sensibilità, la carcassa sarà posta in blocco ufficiale.

La percentuale delle analisi chimiche potrà, essere rimodulata tenendo conto dei risultati ottenuti.

Il costo forfettario degli esami è di 50 euro ed è carico dell'OSA così come previsto dal D.L.gs 32/2021.

I capi macellati d'urgenza, ove pertinente devono essere sottoposti a test BSE in base alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

In attesa degli esiti analitici si dispone quindi che:

- la carcassa dell'animale e i relativi visceri vengano identificati in modo incontrovertibile mediante apposizione di un cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo allo scopo, e posti in isolamento con divieto di movimentazione e sezionamento delle mezzene, in attesa di ricevere i risultati analitici e concludere la visita post mortem;
- qualora parti dell'animale macellato d'urgenza non possano essere mantenute in isolamento come sopra, le stesse devono essere smaltite come sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n.1069/2009.

Il giudizio favorevole all'idoneità al consumo umano della carcassa viene emesso dal Veterinario Ufficiale sulla base di una valutazione complessiva risultante da:

1. diagnosi effettuata in corso di visita *ante-mortem*, riportata sui documenti di accompagnamento, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;
2. evidenze raccolte nell'ambito della visita *post-mortem*;
3. esiti delle indagini di laboratorio.

L'esito sfavorevole delle analisi microbiologiche e/o chimiche costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano.

In caso di esito sfavorevole dell'esame post mortem, il veterinario ufficiale comunica i risultati dell'ispezione al Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine.

Nel caso in cui a seguito delle valutazioni di cui sopra venga emesso un giudizio di non idoneità al consumo umano, il veterinario ufficiale dispone lo smaltimento della carcassa secondo le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1069/2009, fatto salvo quanto previsto in attuazione del PNR.

Nel caso in cui l'analisi chimica per ricerca di sostanze farmacologicamente attive sul campione prelevato nell'ambito dell'ispezione post-mortem inviato al laboratorio abbia un esito positivo o "non negativo" (es. "rilevata presenza") il veterinario ufficiale provvederà ad un nuovo prelievo di muscolo, nelle aliquote previste dal PNR, da inviare al laboratorio di riferimento per la ricerca di sostanze antibiotiche e/o eventualmente altre sostanze ad attività farmacologica. Il campione è classificato "*su sospetto a seguito MSU*" ed è previsto il blocco ufficiale della carcassa, secondo le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Residui.

Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni complessive di cui sopra, le carni vengano invece ammesse al consumo umano il veterinario ufficiale:

- dispone lo sblocco della carcassa;
- procede alla bollatura sanitaria e autorizza la commercializzazione delle carni e delle frattaglie senza restrizioni di mercato.

### **Modulistica**

1. Modello di certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello;
2. Fac simile di verbale/SCU per documentare l'esecuzione della visita ante-mortem con esito sfavorevole.
3. Modello di Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello (documento di MSU)
4. Modello di verbale di campionamento

**CERTIFICATO SANITARIO \***

in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale: .....

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari e relativa Provincia: .....

## 1. Identificazione degli animali:

Specie: .....

Numero di capi: .....

Marchio di identificazione: .....

Proprietario/detentore degli animali: .....

## 2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo: .....

Codice BDN ed eventuale identificazione del box\*\* di stabulazione: .....

## 3. Destinazione degli animali abbattuti ai fini della macellazione

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

## 4. Altre informazioni pertinenti: .....

.....

## 5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

1) gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ..... (orario hh:mm) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2) sono stati macellati alle ..... (orario hh:mm) del ..... (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente da personale formato (Reg.1099/2009),

3) il motivo della macellazione d'urgenza è stato:.....

4) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali: .....

.....

5) agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:

.....

6) i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a (luogo)..... il (data gg/mm/aa) .....

**Timbro**

(Firma del veterinario ufficiale)

\* Allegato IV - CAPITOLO 5 - Reg. (UE) 2020/2235

\*\*facoltativo

Il presente certificato deve essere emesso almeno in triplice copia:

- 1 accompagna l'animale in macello

- 1 resta agli atti dell'allevamento

- 1 resta all'AC sull'allevamento

## MODELLO 2

**Fac simile di Verbale/SCU** ispezione ante mortem sfavorevole in caso di richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale: .....

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari.....

### 1. Identificazione degli animali

Specie: .....

Numero di capi: .....

Marchio di identificazione: .....

### 2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo: .....

Codice BDN ed eventuale identificazione del box\* di stabulazione:

.....

### 3. Altre informazioni pertinenti

.....

.....

### 4. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

- gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ..... (orario hh:mm) del ..... (data) e **giudicati NON idonei per la macellazione**,

- il motivo del diniego alla macellazione d'urgenza è stato: .....

.....

- osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:

.....

.....

- provvedimenti intrapresi: .....

- agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:

.....

Fatto a (luogo).....

il (data gg/mm/aa) .....

**Timbro**

.....  
(Firma del veterinario ufficiale)

\*facoltativo

Il presente certificato deve essere emesso almeno in duplice copia:1 per il medico veterinario compilatore ed 1 resta agli atti dell'allevamento

**Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello**

Numero:..... del...../...../.....

**DOCUMENTO DI MSU SPECIE \_\_\_\_\_**

**REGIONE \_\_\_\_\_**

**ASL \_\_\_\_\_**

**A) IDENTIFICAZIONE**

I n. \_\_\_\_ animali riportati in allegato, provengono dallo stabilimento identificato dal Codice Aziendale: \_\_\_\_\_, specie allevata \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_, Cap: \_\_\_\_\_ Comune di (\_\_\_\_) e registrato presso la ASL \_\_\_\_\_.

OPERATORE: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

Gli animali riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), NON SONO sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di sanità animale.

Tali animali, se non nati nello stabilimento, sono stati altresì introdotti nello stabilimento con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informaticamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportato lo stabilimento o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

**B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004**

Gli animali di cui in allegato, sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello:

- 1)  NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego
- 2)  Nei 90 giorni precedenti la data odierna  dalla nascita
  - a)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.l.vo n.158 del 16 marzo 2006
  - b)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi
  - c)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali

In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati relativi a: medicinale veterinario, data di somministrazione e tempo di attesa per ciascun animale o partita sono riportati in allegato.

- 3) LA CAUSA PRESUNTA dell'evento traumatico:
  - Parto  Scivolamento  Collisione con struttura dell'allevamento  Altro
- 4) Gli animali  NON PRESENTANO  PRESENTANO Ferite traumi o lesioni del:
  - treno posteriore  treno anteriore  torace/addome  collo/testa  Altro
- 5)  NON PRESENTANO  PRESENTANO sintomi:
  - enterici  respiratori  cutanei  locomotori  Altro
- 6)  NON SONO STATI  SONO STATI eseguite analisi pertinenti ai fini della sicurezza alimentare e della tutela della salute pubblica  
In caso di analisi di cui alla voce 6), i dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.
- 7)  Lo stabilimento HA  NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei

Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:

- Elementi di identificazione
- Rilevazioni ante/post mortem
- Altro

La percentuale di mortalità nello stabilimento  È  NON È anomala.

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott.

Indirizzo:

Telefono:

Comune:

Numero di Iscrizione all'albo:

**C) DESTINAZIONE**

Gli animali sono destinati a:

Macello

Codice: \_\_\_\_\_ Approval number: \_\_\_\_\_

Denominazione: \_\_\_\_\_

Responsabile: \_\_\_\_\_ Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Data di uscita \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Orario macellazione \_\_\_\_\_:

Le informazioni, di cui alle sezioni A-B-C, sono state inserite nel sistema informativo da \_\_\_\_\_

sulla base delle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ Firma.....

## D) TRASPORTO

I capi riportati in allegato sono trasportati da \_\_\_\_\_; conducente dell'automezzo marca \_\_\_\_\_  
targa motrice \_\_\_\_\_ con autorizzazione al trasporto di animali n° \_\_\_\_\_  
rilasciata il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
alla ditta con ragione sociale \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Il trasportatore:

Garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.

Attesta che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, ora partenza: \_\_\_\_:\_\_\_\_, durata prevista del viaggio: 0 giorni \_\_\_\_ ore \_\_\_\_ minuti

Firma \_\_\_\_\_

## E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)

Di seguito viene riportato lo stato sanitario dello stabilimento di provenienza, così come registrato in Banca Dati Nazionale.

Tipo malattia	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione

Lo stabilimento di provenienza è sotto controllo sanitario ed è autorizzato alla movimentazione. Gli animali riportati in allegato sono stati visitati (ante mortem) con esito FAVOREVOLE dal servizio veterinario ufficiale.

Osservazioni

Dichiarazioni

Prescrizioni

Vincolo Sanitario

Deve essere rilasciato il certificato ufficiale previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e il cui modello è riportato all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235: lo stesso accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, firma \_\_\_\_\_

Allegato - Identificazione degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello

**ELENCO ANIMALI SOTTOPOSTI A MSU**

TOTALE CAPI: \_\_\_\_

Num.	Codice Capo / Codice Elettronico	Specie	Data di nascita	Sesso	Razza	Provenienza	Data Ingresso
1							
2							
3							

Annotazioni.

.....  
.....  
.....

Il Detentore

.....

Il Trasportatore

.....

Regione..... ASL.....

**VERBALE**

**PER ESAMI MICROBIOLOGICI E CHIMICI EFFETTUATI A CORREDO DELLA VISITA POST MORTEM PER MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA (MSU)**

A Istituto Zooprofilattico .....Sezione di .....  
 Data del prelievo: .....  
 Stabilimento di macellazione ..... Approval number .....

Data macellazione	N. macellazione	Fornitore	Identificativo del soggetto	Codice allevamento	Modello 4 n/data	Motivi riportati in visita ante mortem

Analisi di laboratorio richieste	Matrice Prelevata
<input type="checkbox"/> <b>Esame batteriologico</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Ricerca antibiotici con metodo chimico multi-classe</b>	

- La carcassa e i relativi visceri vengono posti in **BLOCCO UFFICIALE** in attesa dell'esito degli esami di laboratorio
- Gli importi delle analisi di laboratorio sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione (Articolo 6, comma 16 del Decreto legislativo n.32/2021)

Data .....

Timbro e firma operatore

-----

Timbro e firma del veterinario ufficiale

-----

### **Istruzioni generali per il campionamento al macello di muscolo di ungulati macellati d'urgenza (MSU) per esame microbiologico**

In assenza di norme più specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare si utilizzano come metodi di riferimento le norme pertinenti ISO e gli orientamenti del Codex alimentarius e il regolamento (CE) 2073/2005, allegato 1, capitolo 3.1.

#### **A) Materiali:**

- 1) carrello tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- 2) guanti monouso;
- 3) sacchetti di plastica impermeabili e resistenti alla rottura, etichette o quant'altro necessario per identificare il campione;
- 4) coltello dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C o un sistema alternativo con effetto equivalente regolamento (CE) 853/2004.

#### **B) Preparazione del prelievo**

Il prelevatore prima di procedere al campionamento deve verificare:

- ✓ la disponibilità e l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni;
- ✓ la procedura per garantire la corretta individuazione degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza ed e relativi campioni prelevati.

#### **C) Esecuzione del prelievo**

Dopo avere identificato i siti di campionamento tramite l'utilizzo del coltello prelevare un campione di muscolo di 300 grammi circa (cuboide di almeno 10 cm X10 cm X 10 cm) privo di tessuto connettivo e nervature. Disinfettare il coltello tra un prelievo e l'altro. Completate le attività di prelievo, porre il campione in sacchetto di plastica impermeabile e resistente alla rottura, sul quale sia stata apposta un'etichetta identificativa o quant'altro necessario per l'identificazione della matrice prelevata e del relativo animale. Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio, dopo aver verificato la corretta identificazione del campione.

#### **D) Trasporto al laboratorio**

Il campione deve essere analizzato nel più breve tempo possibile e deve essere mantenuto refrigerato dal momento del prelievo alla consegna in laboratorio: durante il trasporto non deve essere posto a contatto con le piastre eutettiche congelate (cosiddetti siberini) impiegate per mantenere il campione alla temperatura. Il campione deve essere accompagnato da un verbale di campionamento per MSU. Il confezionamento deve garantire l'integrità del campione e la sicurezza durante il trasporto prevenendo la possibilità di versamento e di fuoriuscita di eventuale liquido formatosi all'interno del sacchetto.



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **27 DIC. 2019** Protocollo N° **558565** Class: **G.820.02.1** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Macellazione d'urgenza di ungulati al di fuori del macello - prime indicazioni operative alla luce della nota prot. n. 0068665 del 10/12/2019 del Ministero della Salute.

## PEC

Ai Signori Direttori dei Servizi veterinari di

- Sanità animale
- Igiene delle Produzione Zootecniche
- Igiene degli Alimenti di Origine Animale

delle AULSS del Veneto

E p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS del Veneto

Agli Ordini dei Veterinari delle province del Veneto

Al Ministero della Salute  
DGISAN Ufficio 2

LORO SEDI

La macellazione degli animali le cui carni sono immesse sul mercato per il consumo umano è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 853/2004. Tale macellazione deve avvenire, di prassi, all'interno di un macello riconosciuto, sottoposto al controllo ufficiale. I controlli ufficiali per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 sono ora descritti nel regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e nei successivi regolamenti delegati e di esecuzione. Nello specifico, l'art. 18, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625, prevede che l'ispezione *ante mortem* in macello sia effettuata da un veterinario ufficiale.

In deroga a quanto sopra è possibile procedere alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello ma solo per gli ungulati domestici nel caso previsto dall'allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, ovvero per gli animali, per il resto sani, che abbiano subito un incidente ("accident") che ne ha impedito il trasporto per considerazioni ("reasons") relative al loro benessere. In tal caso si applica l'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione che individua i criteri e le condizioni per determinare quando le ispezione *ante mortem* possono essere effettuate dal veterinario ufficiale, al di fuori del macello, in caso di urgenza, in deroga all'art. 18, paragrafo 2 lettera a, del reg. 2017/625.

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
**Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1388 - Fax 041/2791330  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)  
[saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In attesa delle precisazioni richieste al Ministero della Salute, con il documento in allegato, ci si prefigge di fornire, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, le prime indicazioni pratiche per l'applicazione delle norme in materia di animali non idonei al trasporto alla luce della nota prot. n. 0068665 del 10/12/2019 del Ministero della Salute.

Distinti saluti

UNITÀ ORGANIZZATIVA  
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

Segreteria: Tel 014-2791304

*Area Sanità e Sociale*

*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*

**Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare**

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1388 - Fax 041/2791330

[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

[saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)

## LINEA GUIDA REGIONALE CON PRIME INDICAZIONI

### IN RELAZIONE ALLA MACELLAZIONE D'URGENZA DI UNGULATI DOMESTICI AL DI FUORI DEL MACELLO ED EFFETTUAZIONE DELL'ISPEZIONE ANTE MORTEM DA PARTE DEL VETERINARIO UFFICIALE E DESIGNAZIONE DEL "VETERINARIO UFFICIALE" LIBERO PROFESSIONISTA

#### *Premessa*

Scopo del presente documento è fornire, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, indicazioni pratiche per l'applicazione delle norme in materia di gestione ed eventuale macellazione al di fuori del macello di animali non idonei al trasporto alla luce della nota del Ministero della Salute prot. n. 0068665 del 10/12/2019.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, la macellazione degli animali ai fini del consumo umano delle relative carni, deve avvenire all'interno di un macello riconosciuto, sottoposto al controllo ufficiale.

L'art. 18 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio individua i controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme di cui al regolamento 853/2004 e, al paragrafo 2, lettera a), dispone che l'ispezione *ante mortem* sia effettuata da parte di un veterinario ufficiale.

Nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, ALLEGATO III, SEZIONE I, CAPITOLO VI, è possibile procedere alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello degli **ungulati domestici**, *per il resto sani, che abbiano subito un incidente ("accident") che ne ha impedito il trasporto per considerazioni ("reasons") relative al loro benessere*, in tal caso si applica la deroga all'art. 18, paragrafo 2 lettera a, del reg. 2017/625, prevista dall'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione che individua i criteri e le condizioni per effettuare l'ispezione *ante mortem* al di fuori del macello.

#### 1. *Procedura per la richiesta di ispezione ante mortem al di fuori del macello da parte dell'operatore interessato*

L'operatore economico (Allevatore/OSA/Trasportatore) responsabile di un ungulato domestico che ha subito un incidente, che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere, chiede all'Azienda ULSS (Autorità Competente Locale ACL) di poter macellare d'urgenza l'animale al di fuori del macello, ai sensi del reg. 853/2004. Qualora la richiesta non pervenga con una modalità tracciabile (es. mail, fax ecc.) l'AULSS adotta una procedura che consenta la registrazione di tale richiesta.

L'ACL, di prassi, individua, tra il personale dipendente in servizio, o reperibile, il veterinario ufficiale che si recherà sul posto per effettuare l'"ispezione *ante mortem* in caso di Macellazione d'Urgenza (MSU)" quale "prestazione urgente", in deroga alla prevista effettuazione dell'ispezione *ante mortem* presso il macello.

L'ACL predispone modelli intestati in triplice copia, numerati (codice univoco ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) 2017/625), conformi all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/628, che dovranno essere utilizzati dai certificatori designati.

La richiesta di ispezione *ante mortem* al di fuori del macello da parte dell'operatore economico si configura come prestazione urgente. Tale prestazione va pagata all'AULSS in base alla tariffa prevista dal tariffario regionale di cui all'Allegato A alla DGR n. 1251 del 28 settembre 2015 per l'attività di certificazione (importo da calcolarsi in base all'impegno orario come da riquadro 6 – Certificazioni, vidimazioni, codice 1 Attività certificatoria per partita) cui vanno aggiunte le spese di trasferta (codice 1 delle voci generali) e la maggiorazione prevista per l'urgenza (30%); in caso di prestazione richiesta al di fuori dell'orario di servizio, va aggiunto un ulteriore 30%.

Qualora non siano disponibili veterinari dipendenti per far fronte a tale richiesta, l'AULSS invita l'operatore ad individuare un veterinario tra quelli presenti nell'elenco pubblicato sul sito web dell'Azienda ULSS stessa che contiene i nominativi dei veterinari liberi professionisti designati per effettuare l'ispezione *ante mortem* al di fuori del macello con la qualifica di "veterinario ufficiale" e a contattarlo autonomamente.

**Nelle more della redazione degli elenchi e della designazione dei veterinari liberi professionisti quali "veterinari ufficiali" e della designazione a "certificatori autorizzati", le ispezioni *ante mortem* al di fuori del macello devono essere effettuate esclusivamente dai "veterinari ufficiali" delle aziende ULSS.**

*2 Designazione del veterinario libero professionista quale "veterinario ufficiale" e "certificatore ufficiale"*

L'ACL acquisisce le domande dei veterinari liberi professionisti relative all'iscrizione in elenco. In allegato i moduli da utilizzare che dovranno essere preventivamente personalizzati da ciascuna AULSS nella parte relativa al trattamento dei dati personali.

L'ACL redige un elenco dei veterinari ufficiali che hanno i requisiti per poter essere designati in qualità di "veterinario ufficiale"; pubblica tale elenco sul sito web aziendale e lo tiene aggiornato.

L'ACL designa i veterinari liberi professionisti in qualità di "veterinari ufficiali" per effettuare l' "ispezione *ante mortem* al di fuori del macello" (specifico modulo per designazione a veterinario ufficiale);

L'ACL designa i veterinari liberi professionisti in qualità di "certificatori autorizzati" a firmare i relativi certificati ufficiali ai sensi dell'art. 88(2) del regolamento (UE) 2017/625 (specifico modulo per designazione a certificatore autorizzato ).

Nel caso in cui il veterinario libero professionista contattato dall'operatore richiedente la prestazione si trovi in una condizione di effettivo o possibile conflitto di interesse, si deve astenersi dall'effettuare la prestazione, invitando l'operatore richiedente a rivolgersi ad un altro veterinario in elenco. In tal caso il veterinario comunica all'ACL l'avvenuta astensione dalla prestazione.

*3. Istruzioni per l'esecuzione dell'ispezione ante mortem al di fuori del macello e le operazioni correlate*

Nel caso in cui sia richiesta una macellazione d'urgenza (in azienda o in altro luogo), occorre valutare lo stato di salute e di benessere dell'animale, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, tra cui la documentazione presente in allevamento relativa ai trattamenti farmacologici, le eventuali informazioni di ritorno da parte dei macelli, lo stato di imbrattamento dell'animale ecc., pertanto si prospettano le seguenti due opzioni:

1. l'animale sottoposto ad ispezione *ante mortem* non è dichiarato idoneo alla macellazione: il veterinario ufficiale dispone l'abbattimento d'emergenza e l'operatore/OSA provvede allo

smaltimento conformemente alla normativa sui SOA (Regolamento (CE) n. 1069/2009, Regolamento 142/2010, linee guida SOA...); in questo caso non è previsto il campionamento delle carni ai fini del PNR; in questo caso rientrano, inoltre, gli animali che sono stati sottoposti a trattamento farmacologico regolarmente prescritto per i quali non è ancora trascorso il previsto tempo di sospensione (cfr cap. 9 della circolare "Linee guida applicative del DLgs 16 marzo 2006 n. 2006 trattamento oppure

2. l'animale sottoposto ad ispezione *ante mortem* è dichiarato idoneo alla macellazione: il veterinario ufficiale dispone la macellazione d'urgenza al di fuori del macello con successivo trasporto di carcassa/sangue/visceri al macello, accompagnati dal "certificato ufficiale in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello in conformità dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione" redatto dal veterinario ufficiale che ha effettuato la visita *ante mortem* e dalla documentazione prevista (Modello IV, comprese le Informazioni sulla Catena Alimentare-ICA). Al macello verrà successivamente effettuata la visita *post mortem* da parte del veterinario ufficiale ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2 lettera c.

(Si consiglia di consultare il manuale operativo "Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione bovini a terra" a cura dell'IZSLER BS)

Qualora l'animale sottoposto ad ispezione *ante mortem* al di fuori del macello sia dichiarato idoneo alla macellazione l'operatore economico/allevatore si accorda con il macello a cui inviare l'animale per concludere la macellazione e provvede affinché la macellazione avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali, di igiene degli alimenti e di sottoprodotti di origine animale.

Il "veterinario ufficiale", al di fuori del macello, supervisiona l'abbattimento, il dissanguamento e l'eventuale asportazione di stomaco ed intestino e rilascia il certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione in triplice copia: una copia accompagna l'animale macellato al macello (può essere anticipata anche per via informatica), con sangue e visceri debitamente identificati; una copia viene lasciata all'operatore responsabile dell'animale e una copia viene trasmessa (anche per via informatica) all'ACL competente sul territorio in cui è avvenuta la macellazione al di fuori del macello.

### 3. Istruzioni per l'esecuzione dell'ispezione *post mortem* in macello e operazioni correlate

All'arrivo in macello, il veterinario ufficiale verifica la documentazione di accompagnamento e fa procedere le operazioni di macellazione nel caso in cui non ci siano motivi ostativi, diversamente esclude direttamente l'animale dalla possibilità di consumo e lo destina alla categoria di SOA in base alla fattispecie riscontrata (reg 1069/2009 e 142/2010), come ad esempio nel caso in cui siano dichiarati trattamenti per i quali non è stato rispettato il previsto tempo di sospensione, ci siano dubbi sull'identificazione dell'animale, l'animale sia imbrattato ecc.

Nel caso in cui il veterinario ufficiale presso il macello decida di procedere con le operazioni di macellazione, effettua personalmente l'ispezione *post mortem* e comunica le lesioni riscontrate all'allevatore e all'ACL competente sull'allevamento, a verifica di quanto osservato in sede di ispezione *ante mortem* e riportato sul certificato (dichiarazioni 3 e 4 del certificato).

In caso di esito sfavorevole a seguito dell'ispezione "macroscopica" *post mortem*, la carcassa ed i visceri sono dichiarati "non idonei al consumo umano", senza necessità di procedere con accertamenti di laboratorio.

In caso di esito favorevole all'ispezione "macroscopica" *post mortem*, si procede sistematicamente, come previsto dalla circolare DGISAN 0025822 del 24/06/2014 al prelievo, in singola aliquota, di un campione di muscolo di almeno 300 g per l'esame batteriologico (*E. coli*) e la ricerca di sostanze inibenti e di un campione di fegato di almeno 200 g per l'esame batteriologico (*Salmonella* spp) (in allegato: istruzioni generali per il campionamento e relativo verbale). All'atto del campionamento si procede al "sequestro cautelativo" delle carni in attesa degli esiti analitici.

Il veterinario ufficiale può richiedere al laboratorio di effettuare ulteriori analisi che ritenga utili al fine di completare l'ispezione *post mortem*. In ogni caso anche qualora l'esito dell'esame microbiologico fosse favorevole, esso non vincola il giudizio di idoneità al consumo delle carni da parte del veterinario ufficiale, in quanto trattasi solo di uno degli elementi oggetto di valutazione nell'ambito dell'attività ispettiva complessiva.

Qualora a seguito dell'esito delle analisi di laboratorio per ricerca di sostanze inibenti sul campione di muscolo in singola aliquota si evidenzia un esito sfavorevole, si deve procedere sistematicamente, ai sensi del PNR 2020, ad un nuovo prelievo di muscolo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto (tipologia di campionamento: MSU). Le carni rimangono in "sequestro cautelativo".

L'esito sfavorevole all'analisi effettuata sul campione sospetto a seguito di MSU ai sensi del PNR 2020, è una non conformità a seguito della quale devono essere condotti gli accertamenti previsti dal PNR.

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO PRESSO IL MACELLO  
DI UNGULATI MACELLATI D'URGENZA**

VERBALE n° \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, il sottoscritto verbalizzante \_\_\_\_\_ (recapito telefonico: \_\_\_\_\_), con la qualifica di \_\_\_\_\_, ha proceduto, alla presenza del Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, presso il macello \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (approval number \_\_\_\_\_), al prelievo in un'unica aliquota di:

- MUSCOLO: per esame batteriologico e per ricerca di sostanze inibenti
- FEGATO: per esame batteriologico

Rif. nota Regione del Veneto prot. n.° 333436 del 05/08/2014 e successivi aggiornamenti.

Il prelievo è stato effettuato sul \_\_\_\_\_ di razza \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, sesso \_\_\_\_\_, n.° marca auricolare \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ e macellato il \_\_\_\_\_, di cui si allega certificato ufficiale, di cui all'allegato V del reg. 2019/628, n. \_\_\_\_\_

Paese di origine: \_\_\_\_\_

Proveniente dall'allevamento \_\_\_\_\_, codice allevamento: \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

La macellazione d'urgenza è stata effettuata per il seguente motivo: \_\_\_\_\_

Trattamenti farmacologici dichiarati: \_\_\_\_\_

Riscontri ispettivi *post mortem* di rilievo: \_\_\_\_\_

Si richiede, inoltre, ai fini di approfondimento diagnostico, l'effettuazione delle seguenti ricerche analitiche: \_\_\_\_\_

I campioni sono inviati all'IZS delle Venezie – sede di \_\_\_\_\_

Il presente verbale, in duplice copia, viene firmato dal verbalizzante e dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che dichiara quanto segue: \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTERESSATO

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

**ISTRUZIONI GENERALI PER IL CAMPIONAMENTO IN MACELLO  
DI MUSCOLO E FEGATO DI UNGULATI MACELLATI D'URGENZA (MSU)**

In assenza di norme più specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare, si utilizzano come metodi di riferimento le norme pertinenti dell'ISO (International Organisation for Standardization) e gli orientamenti del Codex Alimentarius (paragrafo 3.1, capitolo 3, allegato I, Reg. (CE) n. 2073/2005).

**a) Materiali:**

- carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- guanti monouso;
- due sacchetti di plastica impermeabili e resistenti alla rottura;
- etichette o quant'altro necessario per identificare il campione;
- coltello;
- dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente (comma 3, capitolo 2, allegato III, Reg. (CE) n. 853/2004).

**b) Preparazione del prelievo:**

Il prelevatore, prima di procedere al campionamento, deve verificare:

- la disponibilità e l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni;
- la procedura per garantire la corretta individuazione degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza e dei relativi dei campioni (muscolo e fegato) prelevati.

**c) Esecuzione del prelievo:**

Dopo avere identificato i siti di campionamento, tramite l'utilizzo del coltello prelevare un campione di muscolo di 300 g circa (cuboide di almeno 10 cm x 10 cm x 10 cm, privo di tessuto connettivo e nervature) e un campione di fegato di 200 g circa. Disinfettare il coltello tra un prelievo e l'altro. Completate le attività di prelievo, porre i campioni nei sacchetti di plastica impermeabili e resistenti alla rottura, sui quali sia stata apposta un'etichetta identificativa o quant'altro necessario per l'identificazione della matrice prelevata e del relativo animale. I campioni devono essere inseriti ciascuno nel sacchetto dedicato dopo essere stati opportunamente sgocciolati e asciugati. Non introdurre entrambe le matrici campionate in un unico sacchetto. Sigillare i sacchetti e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione di ciascun campione.

**d) Trasporto al laboratorio**

I campioni devono essere analizzati nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo e mantenuti refrigerati dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio. I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutettiche congelate (c.d. siberini) impiegate per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio devono essere accompagnati da apposito "VERBALE DI CAMPIONAMENTO PRESSO IL MACELLO DI UNGULATI MACELLATI D'URGENZA". Le modalità di invio dei campioni al laboratorio devono, inoltre, prevenire la possibilità di versamento di eventuale liquido formatosi all'interno del sacchetto.

AI DIRETTORE GENERALE/COMMISSARIO  
dell'Azienda U.L.SS. n.  
Via n.  
CAP CITTA  
PEC

Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa \_\_\_\_\_

CHIEDE

di essere inserito/a nell'apposito elenco tenuto da codesta Aulss, ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. UE 2017/625, dei veterinari libero professionisti designati ad assumere la qualifica di "veterinario Ufficiale" limitatamente all'attività di visita *ante mortem* al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza degli ungulati domestici.

Dichiara al proposito di essere consapevole che tale qualifica non configura un rapporto contrattuale con l'Autorità competente che ha provveduto alla sua designazione.

Dichiara, altresì, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:

1. di essere nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e di risiedere nel comune di \_\_\_\_\_ (CAP), in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
2. di avere il seguente codice fiscale: \_\_\_\_\_;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_ (CAP) \_\_\_\_\_;
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
6. non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave pregiudizio per l'Azienda U.L.SS. n. ;
7. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina Veterinaria conseguito il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;
8. di essere in possesso del diploma di specializzazione in \_\_\_\_\_, conseguito nell'anno \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_;
9. di essere iscritto all'albo dell'ordine dei veterinari della Provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a far data dal \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_;
10. di essere (barrare la voce di interesse):
  - inserito nell'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali istituito ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017 - Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale (Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n.29 del 5 febbraio 2018) tenuto dalla Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI);
  - inserito nella graduatoria annuale dei medici specialisti ambulatoriali interni veterinari della provincia di Vicenza o di altra provincia della Regione del Veneto nella seguente branca:
    - della sanità animale;
    - dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
    - dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
  - in possesso di un'adeguata formazione documentata in materia di macellazione d'urgenza, maturata in seguito ad esperienza pratica pluriennale nel campo dell'assistenza zootiatrica.

11. che quanto dichiarato nel curriculum professionale allegato alla presente domanda corrisponde a verità;
12. di essere consapevole che la decadenza dei requisiti professionali ricercati e/o le sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge potranno comportare la cancellazione dall'Elenco;
13. di essere in possesso del documento di riconoscimento valido che si allega in copia.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente indirizzo:

NOME COGNOME: .....

PEC: .....

E-MAIL: .....

Infine, dà espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti come da Regolamento (UE) 2016/679 approvato in data 27 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum, nel sito internet aziendale, e dell'elenco dei veterinari ufficiali designati sul sito web dell'Azienda ULSS/Regione del Veneto.

Data: .....

(firma dell'Interessato)

.....

Allega:

- Curriculum professionale in formato europeo
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità
- Informativa al trattamento dei dati personali

## INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

\*\*\*\*

- 1. Finalità e base giuridica del trattamento** - I dati personali da Lei rilasciati, come a titolo esemplificativo, dati anagrafici e di contatto, i dati relativi al Suo Curriculum professionale ovvero dati relativi al Suo percorso di studi/formazione, verranno trattati per la finalità concernente la richiesta di iscrizione all'elenco dei medici veterinari nell'ambito professionale di riferimento. La base giuridica del trattamento dei dati personali si identifica nel consenso da Lei liberamente espresso e, per tale ragione, il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o comporterebbe l'impossibilità per l'Azienda U.L.S.S. n. .... di poter provvedere alla Sua richiesta.
- 2. Tempi di conservazione dei dati** - I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri:
  - per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
  - per il tempo necessario all'adempimento di obblighi normativi.
- 3. Modalità d'uso dei dati** - Il trattamento dei dati personali è eseguito con supporti cartacei e strumenti elettronici con misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR. I dati personali potranno essere trattati da soggetti, interni od esterni, appositamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza.
- 4. Ambito di circolazione dei dati** - I dati personali potranno essere trattati altresì da società terze che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'Azienda U.L.S.S. n. ...., ne abbiano necessità in relazione all'esercizio della propria mansione o posizione gerarchica.

Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base ad un'espressa disposizione di legge. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

- 5. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati** - Il Titolare del trattamento è l'Azienda U.L.S.S. n. ...., con sede in Via . - cap città (..), PEC: .

L'AZIENDA U.L.S.S. N. .... ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del GDPR che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Tel. .... - Email: .....

- 6. Esercizio dei diritti** - In qualità di Interessato al trattamento dei dati personali, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR. La informiamo che l'AZIENDA U.L.S.S. N. .... si impegna a rispondere alle Sue richieste nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra e per ogni eventuale esigenza in argomento, potrà inviare richiesta con le seguenti modalità:

- invio di una raccomandata A/R a: AZIENDA U.L.S.S. N. .... Via ..... - ..... ;
- invio di una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: .

Il Titolare del trattamento dei dati personali dell'AZIENDA U.L.S.S. N. ....

## MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

\*\*\*

Letta l'informativa che precede e preso atto di essere stato esaurientemente informato dei diritti previsti dal GDPR,

do il consenso -  nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali, per il raggiungimento delle finalità riportate nel paragrafo 1 "Finalità e base giuridica del trattamento" nella presente informativa.

Data: .....

(firma dell'Interessato)

.....